

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1698-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE AVELLONE)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1981 (V. Stampato n. 1539)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 gennaio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1698, già approvato in sede legislativa dalla 10ª Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1981, offre alle Aziende postelegrafoniche strumenti giuridici e finanziari straordinari per proseguire ed adeguare nei mezzi e negli interventi un complesso programma di ammodernamento e di potenziamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici la cui prima formulazione risale al 1974.

Il piano quinquennale 1974-78 rappresentò infatti la prima esperienza di pianificazione attuata dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni per sviluppare e potenziare i servizi di istituto. In quell'occasione, forse, le risposte date dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni alla programmazione non furono tempestive ed adeguate ma bisogna obiettivamente riconoscere che l'Azienda non disponeva ancora di fattori di flessibilità tali da potere assorbire agilmente tutti gli elementi di novità.

L'incapacità complessiva della Pubblica amministrazione di prevedere e gestire il processo tumultuoso di sviluppo che caratterizzò gli anni della crescita del Paese, colsero gravemente impreparata anche l'amministrazione del settore poste e telecomunicazioni. È per questo motivo che il piano '74-'78, in verità troppo ambizioso nel suo progetto di ammodernamento, pur essendo stato portato avanti in modo organico e sistematico, fu destinato a scontrarsi con le contraddizioni lasciate aperte dalla mancata adozione negli anni '60 di modelli organizzativi e di processi di governo del personale che, solo in questi ultimi tempi, hanno incominciato a realizzarsi.

Gli accordi intervenuti tra le aziende postelegrafoniche e le organizzazioni sindacali relativamente al trattamento giuridico ed economico del personale postelegrafonico, l'istituzione del premio di produzione e l'estensione agli uffici principali del principio dell'adeguamento automatico del personale alla

curva del traffico nel medio e lungo termine, sono stati momenti di una chiara ed organica strategia di recupero tesa non soltanto al miglioramento dei mezzi e all'adeguamento tecnologico delle strutture, ma soprattutto rivolta alla rivalorizzazione delle capacità individuali e professionali dei lavoratori.

In questo contesto il successivo piano quinquennale 1977-81 nasce in un clima nuovo e si svolge in una ritrovata intesa rivolta a limitare le microconflittualità ed a rimuovere taluni nodi strutturali capaci ormai di indirizzare l'organizzazione del lavoro verso nuovi schemi operativi connessi all'automazione ed alla meccanizzazione.

Viene avviata così una nuova politica di pianificazione di tipo decentrato, permanente ma con procedure di revisione periodica, i cui momenti qualificanti sono da ricercare:

nel rinnovamento e nello sviluppo di tutte le strutture operative ed organizzative capaci di garantire la normalizzazione dei servizi postali;

nella progressiva realizzazione della meccanizzazione ed automazione della rete del movimento postale, dei servizi di bancoposta e del servizio informativo di gestione aziendale;

nella realizzazione del piano di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni con tecnica tradizionale ed elettronica;

nella realizzazione di una crescente politica della casa che consenta ai dipendenti di disporre di alloggi di servizio a condizioni economiche accettabili al fine di rendere più agevoli i processi di mobilità del personale su tutto il territorio nazionale;

nello studio della riforma dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni onde pervenire ad un assetto più moderno e razionale dell'organizzazione operativa delle due aziende che, in quanto complessi industriali di produzione ed erogazione di servizi, non possono rimanere ancorate a schemi organizzativi di tipo burocratico.

Per dare pratica e sicura attuazione ad un siffatto tipo di piano, l'Amministrazione poste e telecomunicazioni, stante i limiti delle normali dotazioni di bilancio, ha beneficiato nel passato di finanziamenti straordinari concessi con le leggi 23 gennaio 1974 n. 15 e 7 giugno 1975 n. 227. Con la prima sono stati stanziati 150 miliardi per la costituzione di edifici da destinare a sede di uffici locali in comuni non capoluoghi di provincia; con la seconda sono stati messi a disposizione 1050 miliardi — dal 1975 al 1982 — per l'estensione della meccanizzazione e dell'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la realizzazione di alloggi e servizi da assegnare in locazione ai dipendenti.

Era ovvio che, esauriti gli stanziamenti di cui alle leggi ora ricordate, si procedesse con sollecitudine alla ricostituzione del quantitativo di provvista finanziaria necessario perchè l'opera di rinnovamento e di potenziamento delle strutture postali si attui nella sua globalità e nel rispetto dei tempi previsti dal piano '77-81 con aggiornamento al periodo 79-83.

Il disegno di legge al nostro esame si muove in questa direzione e, fermo restando quanto disposto dalle leggi n. 15 e 227, autorizza l'Amministrazione poste e telecomunicazioni a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari da eseguirsi negli anni 1982-87 per un importo complessivo di 3150 miliardi ripartiti e finalizzati: in quanto a lire 2750 miliardi per interventi concernenti opere e forniture da realizzare da parte dell'Azienda postale nei settori di cui all'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame; in quanto a lire 400 miliardi per interventi da realizzare da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei settori di cui all'articolo 11.

* * *

A questo punto il relatore non può esimersi da una verifica, il più possibile attenta, dello stato di realizzazione del piano relativamente ai settori interessati dal presente provvedimento, e ciò con un rapido consuntivo

vo che consenta un raffronto fra risultati conseguiti e obiettivi ancora da raggiungere.

1) Per quanto riguarda gli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e pacchi il piano di base '77-'81 prevedeva un impegno finanziario di circa 830 miliardi di cui 270 a carico dei fondi ordinari e 560 messi a disposizione dalla legge n. 227 del 1975. Al momento la situazione del programma, dal punto di vista degli edifici, risulta la seguente: a fronte di una previsione di diciotto impianti di corrispondenze, sono stati installati e rese funzionanti otto impianti e precisamente quelli di Genova 1°, Catania, Bari, Bologna, Padova, Milano 1°, Torino 1° e Brescia. Quattro sono in avanzata fase di installazione (Roma I, Genova II, Palermo e Venezia). Altri due impianti (Cagliari e Lamezia Terme) sono stati già iniziati. Quattro impianti (Milano Musocco, Roma San Lorenzo, Torino Ferrovia e Napoli) devono ancora iniziare. A fronte invece di una previsione di nove impianti della rete del movimento pacchi c'è da dire che: due (Bari e Catania) sono state ultimati; due (Bologna e Padova) sono in avanzata fase di installazione; quattro (Lamezia Terme, Torino, Cagliari e Roma) sono stati già iniziati; uno (Napoli) è ancora da iniziare.

2) Per quanto riguarda il piano di automazione dei servizi amministrativo-contabile ed il potenziamento dei servizi di bancoposta, rivelatisi essenziali per l'ammodernamento ed una maggiore efficienza dell'Amministrazione, esso è già entrato nella fase gestionale relativamente al servizio dei conti correnti postali in 12 dei 16 compartimenti. Il programma, che sarà completato entro quest'anno, prevede anche l'estensione della automazione al settore dei libretti a risparmio.

3) Quanto poi al piano che preve il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati la situazione è la seguente: sono da tempo in attività gli impianti a commutazione di circuito di Milano, Torino e Palermo; sono in corso di installazione le centrali di Bari e l'ampliamento di quella di Roma; sono stati già stipulati contratti per

le centrali di Genova, Padova, Ancona, Milano II, Firenze e Napoli.

L'attuale potenzialità della rete telex-dati è di oltre 50 mila numeri di abbonati, con 45 mila utenti allacciati. Entro il 1984, termine di consegna dell'ultima fornitura in corso per gli ampliamenti già ordinati, la potenzialità della rete supererà gli 80 mila numeri di abbonato telex-dati e circa 2000 « porte » per il servizio dati a commutazione di pacchetto.

Con l'attuazione del piano straordinario, il cui finanziamento risulta di 260 miliardi di lire, la rete telex-dati potrà disporre di ulteriori di 40 mila numeri telex-dati e 4000 « porte » per il servizio dati a commutazione di pacchetto.

Di conseguenza, tenuto conto che, per quanto riguarda il telex, una parte degli impianti di nuova fornitura saranno utilizzati per sostituire centrali in funzione da oltre 20 anni, la potenzialità della rete al 1986-87 sarà di circa 120.000 numeri di abbonato.

Per il servizio dati, invece, sia sulle centrali telex-dati (oltre 10.000 numeri), sia sui nodi a commutazione di pacchetto (6.000 numeri) si avrà una disponibilità di oltre 16.000 numeri di abbonato, esclusi quelli che dovrebbero essere installati dalla concessionaria SIP (circa 15.000).

Con questi ampliamenti l'Azienda poste e telecomunicazioni si propone:

di soddisfare tutte le richieste di allacciamento telex ora esistenti (in numero di circa 8.000) e di quelle che nel frattempo interverranno, al ritmo di circa 8.000 all'anno;

di realizzare la sezione della rete primaria per trasmissione dati per commutazione di circuito ad alta velocità ed a commutazione di pacchetto per soddisfare le esigenze connesse ai nuovi servizi (telex veloce e nuovi servizi opzionali per l'utenza: trasmissioni multiple, ad orario differito, eccetera);

di mettere gradualmente a disposizione dell'utenza (che oggi utilizza circuiti in uso esclusivo per le esigenze di trasmissione dati con circa 70.000 terminali in servizio) una rete pubblica commutata che potrà — in parte — meglio e più economicamente soddisfare le esigenze di una utenza specializzata.

* * *

Con riferimento al punto 4 dell'articolo 2, l'investimento di 40 miliardi riguarda, in linea di massima, i seguenti tre settori:

a) il potenziamento delle stazioni costiere potselegrafoniche adibite all'espletamento del servizio radiomarittimo che prevede la estensione di sistemi automatizzati sia per quanto concerne l'adozione di impianti non presidiati e telecomandati a distanza da pochi centri operativi su tutto il territorio nazionale, sia per quanto riguarda le strutture relative alla gestione automatizzata dei servizi mediante elaboratori;

b) il potenziamento dell'organizzazione del servizio per il controllo delle emissioni radioelettriche che prevede, oltre che l'integrazione delle stazioni mobili di controllo, la costituzione di alcuni centri fissi opportunamente dislocati nel territorio nazionale;

c) la costituzione di una rete di apparati per collegamenti di emergenza in casi di pubblica calamità, che si baserà su alcuni centri fissi integrati da reti capillari da attivare di volta in volta.

In sede di esame presso la Camera dei deputati, per questa voce furono chiesti fondi per 100 miliardi in quanto si sarebbe dovuto provvedere all'acquisto di apparecchiature terminali da installare nelle stazioni a terra dei satelliti per il prelevamento dei segnali riguardanti i nuovi servizi che verranno attivati via satellite e fra questi — tra i primi — l'Inmarsat per il servizio con le navi in navigazione e l'OTS (*orbital test satellite*) cioè il satellite sperimentale europeo che rappresenta la fase sperimentale del satellite europeo per comunicazioni (OCS).

All'approvvigionamento delle apparecchiature per queste esigenze l'Amministrazione dovrà provvedere con i fondi ordinari del bilancio postelegrafonico. Peraltro è stato necessario aumentare le disponibilità per l'ampliamento della rete telex, portando il finanziamento da 200 a 260 miliardi (con i 60 miliardi in diminuzione nella voce preceden-

te) attesa la necessità di dare maggiore impulso allo sviluppo della rete telex in tecnica elettronica.

* * *

In relazione poi al punto 5 dell'articolo 2, relativo agli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione postale nonché dei servizi operativi e del movimento postale, il piano a suo tempo delineato dall'Amministrazione prevedeva la costruzione di 30 centri di meccanizzazione primari, 70 centri di meccanizzazione secondari per i servizi di corrispondenza e 16 centri di meccanizzazione per il servizio postale.

Per l'attuazione di tale piano, dopo i primi interventi riguardanti la costruzione di quattro centri primari per la corrispondenza (Firenze, Trento, Ancona, Verona) e di tre centri pacchi (Milano, Verona e Cagliari) venne predisposto un programma globale di esecuzione comprendente tutti i residui interventi contemplati da detto piano.

Le spese per l'attuazione del predetto programma furono a suo tempo imputate per una parte sui fondi ordinari di bilancio, per la parte restante sui fondi straordinari stanziati con la legge n. 227 del 1975.

Durante la sua esecuzione, il su riferito piano di meccanizzazione postale è stato oggetto, a partire dal 1977, e di intesa anche con le organizzazioni sindacali, di successive verifiche che hanno portato ad una ponderata ristrutturazione di esso e al ridimensionamento delle originarie previsioni correlate da un lato, con il decremento subito dal traffico postale e dall'altro con la reale situazione operativa dei servizi di movimento, svolti spesso in condizioni di assoluta precarietà ed inadeguatezza.

Il ridimensionamento apportato prevede una riduzione del numero e della consistenza degli interventi che risultano pertanto limitati ai soli casi di provata effettiva necessità, valutata in relazione all'entità del traffico ed alle reali condizioni operative dei servizi stessi.

Il predetto ridimensionamento, che risulta tra l'altro pienamente coerente con le conclu-

sioni del documento approvato ad unanimità il 26 febbraio 1981 dalla 10^a Commissione permanente della Camera incaricata dell'indagine conoscitiva sulla meccanizzazione postale, contempla:

a) ultimazione del piano di costruzione dei centri primari della corrispondenza limitatamente a 23 centri sui 30 originariamente previsti. Motivo per cui tenuto conto dei centri già realizzati od in corso di realizzazione (n. 25) resta da eseguire, per il completamento del programma, la costruzione dei centri primari di Milano Musocco, Napoli, e la ristrutturazione di Torino Ferrovia;

b) l'ultimazione del piano di costruzione dei centri pacchi limitatamente a 10 centri sui 16 originariamente previsti. Tenuto conto dei centri già realizzati od in corso di realizzazione, resta da eseguire, per il completamento del programma, la costruzione del solo centro di Napoli;

c) la modifica dell'originario piano di costruzione dei centri secondari con la costruzione, in luogo dei 62 edifici originariamente previsti, di 43 edifici di caratteristiche commisurate alle esigenze dei servizi del movimento postale.

I fondi originariamente stanziati sui capitoli ordinari e straordinari di bilancio per l'esecuzione delle opere civili sono al momento attuale pressochè esauriti sicchè le somme occorrenti per l'esecuzione delle analoghe opere previste per il completamento del piano, secondo le indicazioni ora riferite, dovranno fare carico integralmente sui fondi di rifinanziamento per complessivi 350 miliardi.

* * *

Per quanto si riferisce poi al punto 6 dell'articolo 2, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ha approntato negli anni 1971-72, e sottoposto recentemente a verifica ed aggiornamento, i piani regolatori postali che definivano il programma di costruzione di particolari infrastrutture edilizie, denominate uffici di settore e di quartiere, da realizzarsi nelle zone baricentriche degli insediamenti urbani delle maggiori cit-

tà, e precisamente di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Palermo. Detti piani prevedono, in complesso, la realizzazione di 55 edifici suddivisi tra le città ora ricordate.

Di tali edifici ne sono stati realizzati, o sono in corso di realizzazione, undici, per cui restano ancora da costruire altri 44 edifici per i quali occorre un finanziamento di 350 miliardi.

Infine una dettagliata puntualizzazione meritano i punti 7 ed 8 dell'articolo 2 relativi all'edilizia abitativa di servizio ed alla costruzione ed acquisto di edifici da adibire a sede di uffici postali in comuni non capoluoghi di provincia.

L'attuazione di una organica ed incisiva politica di edilizia abitativa di servizio, svolta nei confronti del proprio personale dipendente, ha costituito e costituisce per la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni uno dei supporti essenziali al conseguimento degli obiettivi prefigurati per lo sviluppo ed il potenziamento dei propri servizi d'istituto.

In forza di ciò, l'Amministrazione aveva delineato, già in sede di formazione del piano quinquennale 1974-78, un programma di interventi per la costruzione di circa 20.000 alloggi di servizio, ragguagliando mediamente tale entità a circa il 12 per cento della dotazione organica del proprio personale.

Era stato pertanto prefigurato il ricorso ad un finanziamento straordinario di 300 miliardi di lire, successivamente concretato in 180 miliardi dalla legge n. 227 del 7 giugno 1975.

Il programma di dettaglio, messo a punto verso la fine del 1977 d'intesa con le organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale, prevedeva, per la prima fase di intervento, la realizzazione di circa 5.100 abitazioni prevalentemente concretate nell'area del triangolo industriale onde sopperire alle locali e specifiche carenze dei servizi, ricollegabili alle prioritarie esigenze di quelle forze del lavoro che, reclutate nel meridione d'Italia, per essere utilizzate nel settentrione davano luogo, in assenza di con-

comitanti provvedimenti sociali, ad un'incontenibile fenomeno di contromigrazione verso le regioni di origine.

A consuntivo ormai della prima fase posta in essere, può ritenersi che il piano, superate le difficoltà anche giuridiche incontrate al suo avvio, abbia sortito positivi risultati e che gli elementi che lo hanno caratterizzato — fra i quali, principalmente, l'adozione di tipologie edilizie standardizzate e funzionali, l'impiego in sede costruttiva di moderni processi di prefabbricazione industriale, nonchè l'utilizzazione di una struttura operativa specializzata quale la società Italposte del gruppo IRI — abbiano consentito di controbilanciare in parte i negativi effetti nel frattempo provocati da una crescente svalutazione monetaria che, traducendosi anche nel settore del mercato edilizio in un costante rincaro dei costi, ha esercitato la propria azione fortemente erosiva del potenziale realizzativo posseduto dal finanziamento originario.

La società Italposte in poco più di tre anni dall'effettivo affidamento dei programmi ha impegnato totalmente il finanziamento della legge n. 227 con un anno di anticipo rispetto alle scadenze temporali previste dalla stessa, conseguendo un risultato indubbiamente notevole se ragguagliato ai tassi di inflazione registrati nel periodo di tempo corrispondenti ed alle difficoltà connesse alla situazione urbanista caratterizzata dalla scarsa disponibilità di aree edificabili nei grandi centri e dello stato di ritardata attuazione dei piani di zona della legge n. 167 nei quali per espresso disposto dalla legge devono realizzarsi gli interventi.

Agli inizi di questo anno sono ultimate od in via di ultimazione 722 unità abitative in case albergo, 34 interventi per complessive 1888 alloggi delle Poste e delle telecomunicazioni e nove interventi per complessivi 261 alloggi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Conseguenziale appare pertanto il rifinanziamento del piano per 450 miliardi che consentirà all'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni di portare a termine il completamento delle infrastrutture sociali programmate specie in relazione alle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggiori possibilità che avrà la concessionaria di rispettare scadenze sempre più ravvicinate utilizzando sia sul piano progettuale che realizzativo l'attività già avviata in occasione della prima fase del programma.

* * *

Per quanto riguarda poi l'intervento di 750 miliardi di cui al punto 8 sempre dell'articolo 2, dirò subito che gli accertamenti e gli studi svolti dall'Amministrazione nello specifico settore — che, come noto, si articola su un complesso di circa 12.000 sedi di uffici locali capillarmente distribuite sul territorio nazionale e allocate in ambienti di eterogenea composizione, prevalentemente assunti in locazione — avevano consentito già all'atto della formazione del piano quinquennale 1974-1978 di individuare un insieme di circa 3.000 sedi bisognevoli di intervento.

Gli accertamenti svolti avevano portato alla formazione di due distinti elenchi, il primo dei quali composto da 1.000 località e dotato di carattere prioritario, ed il secondo, composto dalle rimanenti 2.000 località.

Nell'arco del quinquennio anzidetto, lo stanziamento straordinario di 150 miliardi conseguite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con legge 23 gennaio 1974, n. 15, e destinato alla costruzione di nuove sedi per uffici locali in comuni non capoluoghi di provincia, avrebbe dovuto consentire, in base alle valutazioni economiche dell'epoca, la realizzazione delle sedi costituenti il primo elenco prioritario sopra richiamato.

A consuntivo della prima fase esecutiva del piano, è possibile rilevare che — nonostante la potenzialità finanziaria inizialmente conseguita sia risultata ridotta di oltre due terzi a causa del massiccio incremento dei costi determinato sia dalla sfavorevole situazione congiunturale nell'arco di tempo contemplato dal programma, sia dal concomitante intervento di ulteriori elementi di aggravio economico — i risultati conseguiti con la costruzione di 360 nuove sedi, pari

a circa il 40 per cento delle indicazioni del « primo » elenco, possono considerarsi un risultato sostanzialmente positivo.

Il rifinanziamento del programma è indirizzato a realizzare il completamento della prima fase iniziale e ad incrementare adeguatamente il numero delle nuove sedi patrimoniali.

Nei confronti della disponibilità finanziaria prefigurata dal disegno di legge in lire 750 miliardi, è stata ipotizzata la costruzione di circa 1.200 nuovi edifici da allocare in particolari situazioni territoriali anche recentemente determinate dagli eventi sismici.

Tale previsione, come già evidenziato per il settore dell'edilizia abitativa di servizio, resta strettamente legata ad un avvio della fase attuativa in tempi reali ed al verificarsi degli obiettivi di contenimento della spinta inflazionistica posta a base dell'attuale politica economica del paese.

* * *

In relazione poi ai programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'articolo 11 del provvedimento prevede la possibilità per l'Azienda di effettuare nel quinquennio interventi per l'importo complessivo di 400 miliardi da utilizzare, quanto a 300 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete nazionale e dei suoi centri nodali e quanto a 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.

Con la legge n. 227 del 1975 venne accordato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici un finanziamento straordinario di 220 miliardi da utilizzare, quanto a 200 miliardi per la ristrutturazione dei centri nodali e per il potenziamento delle arterie in ponte radio della rete telefonica nazionale; e quanto a 20 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio.

Detta disponibilità finanziaria è stata totalmente impegnata; con il nuovo finanziamento straordinario l'azienda prevede di realizzare alloggi di servizio per le sedi di Padova, Ancona e Pescara nonché altre opere di primaria importanza quali: la nuova

arteria in ponte radio Nola-Palermo, lungo la dorsale Tirrenica; il completamento del riassetto del nodo di Milano; il riassetto dei nodi di Catania e Potenza; la fornitura ed installazione di apparecchiature terminali per i nodi della rete; la fornitura in opera di autocommutatori di transito di tipo numerico per circa 15 punti di giunzione.

* * *

In conclusione il relatore non può non sottolineare gli importanti riflessi e le ripercussioni che un simile piano di investimenti avrà sullo sviluppo sociale ed economico del Paese e ciò non soltanto per i vantaggi che la collettività potrà trarre da una maggiore efficienza dei servizi postali e di telecomunicazioni ma soprattutto per gli effetti tonificanti che da esso deriveranno al settore dell'edilizia, al settore dell'industria elettronica e di telecomunicazione ed a supporto dell'economia delle piccole e medie imprese.

Ma se questo è vero va affermato che, affinché il presente piano quinquennale si attui nelle migliori condizioni, è necessario che esso non si scontri con i problemi relativi alla collocazione ed al ruolo che i servizi

gestiti dallo Stato devono assumere nella economia degli anni '80.

Ormai è necessaria e indifferibile una riforma effettiva delle aziende delle Poste e delle telecomunicazioni, una riforma che non sia un accorpamento di competenze in senso amministrativo od una loro diversa redistribuzione all'interno di un modulo organizzativo che rimane invariato, ma riguardi ad un tempo, la collocazione giuridica, la flessibilità aziendale, le tecniche gestionali, i controlli ed il governo del personale.

Dalle ultime dichiarazioni rese dal ministro Gaspari in occasione dell'approvazione della legge n. 797 del 22 dicembre 1981, mi pare che siamo alla vigilia di decisioni risolutive da parte del Governo.

Nell'auspicare che ciò avvenga a breve scadenza, sollecito, anche a nome della Commissione, l'approvazione del disegno di legge che rappresenta un momento più ravvicinato di transizione verso un nuovo assetto istituzionale dei servizi che meglio garantisca quelle linee di funzionalità, di efficienza e di produttività che sono richieste dall'utenza ed imposte dalle esigenze di sviluppo.

AVELLONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore **MANCINO**)

27 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole rilevando, peraltro, l'esigenza che la normativa relativa ai primi dirigenti tecnici, di cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 15, sia coerente con la disciplina organica prevista dalla legge n. 312 del 1980.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Al riguardo infatti si può osservare che la copertura appare assicurata, in quanto nel fondo speciale di parte capitale, sezione a legislazione vigente, del progetto di bilancio 1982 figura un accantonamento specifico destinato a coprire gli oneri derivanti dalla normativa in esame. La copertura appare

garantita anche nella proiezione triennale dell'accantonamento in questione.

Con l'occasione si fa peraltro presente che il rappresentante del Tesoro ha espresso avviso nettamente negativo sulle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 15, osservando che esse appaiono gravemente contraddittorie con i criteri che presiedono alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle altre amministrazioni statali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Interventi straordinari
dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni)*

Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.

Art. 2.

(Settori di intervento)

L'importo indicato nell'articolo 1 è destinato:

1) per lire 250 miliardi al completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

2) per lire 100 miliardi al completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché al potenziamento dei servizi di bancoposta;

3) per lire 260 miliardi al completamento e alla integrazione della rete *telex* e trasmissione dati;

4) per lire 40 miliardi al rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

5) per lire 350 miliardi al completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché alla costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

6) per lire 350 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

7) per lire 450 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

8) per lire 750 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei Comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

9) per lire 150 miliardi all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

10) per lire 50 miliardi al potenziamento e allo sviluppo dell'attività scientifica.

Art. 3.

(Impegni e stanziamenti)

Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata ed indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni di credito di cui al successivo articolo 5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Amministrazione.

Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 470 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movi-

mento delle corrispondenze e dei pacchi, lire 90 miliardi per il completamento delle relative sedi e per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale, lire 10 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, lire 50 miliardi per il completamento e la integrazione della rete *telex* e trasmissione dati, lire 5 miliardi per il rinnovamento e il potenziamento dei centri radio postelegrafonici, lire 30 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati ad uffici di settore e di quartiere, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di uffici locali, lire 20 miliardi per l'acquisto di mezzi operativi per i trasporti postali e lire 5 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4.

(Procedure relative ai programmi)

Il programma di interventi straordinari è sottoposto, previo parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed è quindi approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere il programma di utilizzo delle somme stanziare con la presente legge per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'assunzione dei relativi impegni.

Le eventuali variazioni ai programmi saranno approvate con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni darà comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonchè della valutazione, ripartita per annualità, delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

Art. 5.

(Finanziamenti)

Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente articolo 2 si provvederà con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente articolo 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri.

I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, è concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui.

Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facoltà deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione « è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni » di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata.

Art. 6.

(Ammortamenti)

Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valuta-

ta in lire 10.500 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.

Art. 7.

(Concessioni)

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere al completamento dei previsti programmi di costruzione di alloggi di servizio e di costruzione e ristrutturazione di edifici da adibire a sede di uffici locali con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.

Le concessioni sono accordate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulla base delle convenzioni in corso con la società concessionaria stipulate per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 8.

(Alloggi di servizio)

Gli alloggi di servizio previsti nel punto 7) del precedente articolo 2 sono realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite e da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case albergo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad acquisire in proprietà, anche direttamente, le aree occorrenti alla costruzione degli alloggi di cui al precedente comma ovvero a richiedere la concessione del diritto di superficie su di esse, anche a tempo determinato. Le dette aree potranno essere acquisite anche al di fuori dei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata anche — entro il limite massimo del quindici per cento degli importi di cui al punto 7) del precedente articolo 2 — a provvedere direttamente all'acquisto di immobili residenziali privati, già costruiti o in corso di costruzione, aventi le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per l'edilizia residenziale convenzionata, anche se ubicati al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è limitata ai primi due anni di attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

La congruità dei prezzi di acquisto è accertata dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Art. 9.

(Concessione degli alloggi. Canoni e spese)

La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative spese accessorie è effettuata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma.

Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni.

La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio.

Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli alloggi di proprietà delle

aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanerà, con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi di servizio; alle modalità di concessione degli alloggi; alla determinazione del calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione delle graduatorie ed in specie al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare nonchè ai benefici già goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in una nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.

In caso di cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di trasferimento in altra sede, la concessione stessa può essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione, per un periodo di tempo la cui durata non può comunque superare i dodici mesi.

Art. 10.

(Accelerazione dei programmi)

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonchè di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con esclusione di quelle indicate nel precedente articolo 8.

La deliberazione del consiglio comunale, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, è adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessità postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica.

Le opere e gli interventi previsti dal primo comma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili; ad essi possono applicarsi anche le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà, con proprio decreto, a nominare una commissione cui sarà demandato il compito di promuovere e coordinare le iniziative necessarie per conseguire la disponibilità dei suoli edificatori, o di edifici esistenti da ristrutturare, necessari per la realizzazione delle opere edilizie previste dal programma di interventi straordinari con riguardo al settore di cui al punto 6) del precedente articolo 2.

La commissione ha, inoltre, il compito di verificare i tempi tecnici di realizzazione dei programmi stessi.

La commissione sarà composta da un sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero dei lavori pubblici nonchè da un dirigente rappresentante il Ministro per gli affari regionali, da quest'ultimo a ciò delegato.

Della commissione sono chiamati a far parte un rappresentante della regione e del comune di volta in volta interessati.

Agli oneri relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della commissione, se dovuti, si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti a tale titolo nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Agli ispettori generali per i compartimenti, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, è affidato il coordinamento delle attività inerenti la realizzazione dei programmi straordinari di interventi di cui ai punti 7) e 8) del precedente articolo 2, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Art. 11.

(Programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per l'importo complessivo di lire 400 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987, di cui lire 300 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi « centri nodali », nonchè per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmissione impieganti fibre ottiche e lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.

Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di cui al precedente articolo 1, ivi comprese quelle relative al finanziamento delle spese ed al rimborso delle conseguenti anticipazioni, nonchè quelle di cui al precedente articolo 9. Al relativo finanziamento potrà provvedersi anche mediante la stipulazione di mutui con istituti di credito esteri.

Gli stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici ed entro di

essi dovranno essere contenuti i pagamenti annuali.

Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per la costruzione o l'acquisto di alloggi di servizio.

Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa alle operazioni di indebitamento, effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 950 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 12.

(Collaudi)

L'articolo 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, i Circoli delle costruzioni telegrafiche competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli Ispettorati di zona competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi di autorimessa e di officina, forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvedono, quando il valore relativo eccede l'importo di lire trecento milioni, le competenti Direzioni centrali delle aziende medesime ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, gli uffici automezzi delle Direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli Ispettorati di zona

competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al collaudo delle opere civili delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli impianti tecnologici connessi con le opere stesse, provvedono — con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici — la Direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni e gli uffici lavori e patrimonio delle Direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio, quando il valore non ecceda detto importo.

Al collaudo dei lavori di manutenzione riguardanti le opere civili ed i connessi impianti tecnologici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono — con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici — le competenti Direzioni centrali delle aziende medesime quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, se il valore non eccede detto importo, gli uffici lavori e patrimonio delle Direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli Ispettorati di zona competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In deroga ai precedenti commi, allorchè si tratti di impianti, di materiali e di opere di particolare complessità tecnica e funzionale, il collaudo, indipendentemente dal valore degli impianti, dei materiali e delle opere civili, è eseguito dagli organi centrali delle aziende postelegrafiche secondo le competenze indicate nei precedenti commi.

Per l'effettuazione delle operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono.

Per gli impianti, i materiali e i lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 150 milioni, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione.

Per le forniture di apparecchiature speciali, coperte da brevetti o da privativa industriale, o di macchine rientranti nella ordinaria produzione dell'impresa fornite con specifiche garanzie, l'atto di collaudo può essere sostituito da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura effettuata a quanto previsto nella ordinanza nonchè l'effettivo funzionamento.

Per gli impianti, i materiali e i lavori, compresi quelli, afferenti le opere civili, di importo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessità tecnica e funzionale, non è richiesto il collaudo; le modalità di accertamento della rispondenza degli impianti, dei materiali e dei lavori all'ordinativo sono stabilite nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Con regolamento, approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi ».

Art. 13.

(Lavori di lieve entità)

All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessità tecnica o funzionale, gli organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di lire 1.500.000.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.

Art. 14.

(Competenza dei dirigenti)

I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, sono raddoppiati per i dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 15.

(Dotazioni organiche)

Il quadro D della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, modificato dall'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è sostituito dal quadro D, allegato alla presente legge.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire un concorso interno per titoli, integrato da un colloquio, ad un numero di posti pari al 50 per cento di quelli disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, di consigliere del ruolo del personale tecnico delle costruzioni, riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni ed al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che sia munito del diploma di laurea in ingegneria — sezione edile e meccanica — o in architettura.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, li-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mitatamente al quadro C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La qualifica di primo dirigente tecnico delle telecomunicazioni e delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili sino al 31 dicembre 1982, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata, in possesso dell'anzianità complessiva di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica superiore a quella di consigliere ed equiparata.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I promossi ai sensi dei precedenti commi alla qualifica di primo dirigente, che pro-

vengono dalla qualifica ad esaurimento, conservano l'anzianità acquisita in detta qualifica.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo le promozioni alla qualifica di dirigente superiore tecnico delle costruzioni si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvederà con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982 e per gli anni successivi.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO D — *Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	12	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	11
E	Primo dirigente	24	Vice consigliere ministeriale	2
			Direttore di divisione	6
			Direttore di ufficio compartimentale	16